



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO
STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA
TRICOLORE E DELLE BANDIERE**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 29.12.2011)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO

DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, in esecuzione dell'art. 3 dello Statuto Comunale, disciplina l'uso del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.
- 2) Il presente regolamento, disciplina altresì l'uso dello stemma e della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO I – LO STEMMA

Art. 2 - Lo Stemma

- 1) Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica uno “stemma di color azzurro, con croce latina di legno, piantata sopra a un monte naturale, zeppata di due alla base, accompagnata in capo da una mitria d'argento accostata, ai lati, da due bisanti d'oro e ornamenti esterni da Comune”

Art. 3 - Riproduzione dello Stemma

- 1) Lo stemma del Comune può essere usato solo dal Comune;
- 2) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
- 3) La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

Art . 4 - Uso dello Stemma da parte di terzi

- 1) Nessun ente pubblico o privato, partito politico, lista elettorale, associazione, comitato, singolo cittadino può far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo, anche se in via occasionale.
- 2) I soggetti di cui al periodo precedente che intendono fare uso dello stemma comunale devono chiedere ed ottenere specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici del Comune.
- 3) Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può comunque essere rilasciata ove ciò:
 - non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportino lustro e prestigio per la Comunità locale ovvero;
 - non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
- 4) Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo dello stemma civico.
- 5) Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.

CAPO II – IL GONFALONE

Art. 5 - Il Gonfalone

- 1) Il Gonfalone del Comune è costituito da un drappo rettangolare di colore azzurro, riccamente ornato di ricami argentati e caricato dello stemma comunale. Ai bordi, frange e cordoni di color argento.

Art. 6 - Custodia del Gonfalone

- 1) Il Gonfalone è custodito nella sede Municipale presso la Sala del Sindaco/Sala Consiliare.

Art. 7 - Uso del Gonfalone

- 1) Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera regionale, da quella nazionale e da quella europea.
- 2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità civili, militari, patriottiche, religiose cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta:
 - Giornata della Memoria
 - Anniversario della Liberazione
 - Festa del Lavoro
 - Festa della Repubblica

- Festa del S. Patrono
- Festa dell'Unità Nazionale
- Lutto cittadino, regionale o nazionale
- Cerimonie di gemellaggio
- Cerimonie organizzate direttamente dal Comune
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare

3) La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex.

Art. 8 – Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente

- 1) L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 2) L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 3) Analogamente, l'Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Art. 9 - Modalità per la concessione e l'invio del Gonfalone

- 1) La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 10 – Portagonfalone e collocazione del Gonfalone

- 1) Il Gonfalone è portato da un messo comunale, o da altro dipendente o persona a ciò autorizzati dal Sindaco.
- 2) La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
- 3) In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.

- 4) Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
- 5) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
- 6) Se alla riunione sono presenti la bandiera regionale, la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.
- 7) Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
- 8) Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
- 9) In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

CAPO III - LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Art. 11 - La fascia tricolore

- 1) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.
- 2) L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore, dal Presidente del Consiglio Comunale se previsto o da un Consigliere Comunale, a ciò espressamente delegati.

Art. 12 - Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

- 1) All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera regionale, la bandiera nazionale e quella europea. Dette bandiere sono esposte permanentemente anche all'esterno delle scuole di ogni ordine e grado.
- 2) Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 13 - Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

- 1) All'interno della sede Municipale le bandiere regionale, nazionale ed europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
- 2) In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera regionale, quella nazionale e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3) Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art . 14 - Modalità di esposizione delle bandiere

- 1) Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2) Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3) Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4) Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5) Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
- 6) Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

- 1) Il funzionario responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è individuato nella figura del responsabile dell'Ufficio di Segreteria Generale.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in conformità alle disposizioni vigenti.